

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1819)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, Assistenza e previdenza sociale, Cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 1° dicembre 1961
(V. Stampato n. 3213)*

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SULLO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 dicembre 1961*

Istituzione del ruolo dei collocatori

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Dotazione organica e ruolo).

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a fissare con propri decreti gli organici delle Sezioni comunali e frazionali di ciascuna circoscrizione degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione in relazione alle esigenze di servizio.

Per il funzionamento delle Sezioni comunali e frazionali degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione è istituito il ruolo dei collocatori di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ai collocatori, compa-

tibilmente con le distanze, può essere affidato, per esigenze di servizio, l'espletamento dei compiti d'istituto in più sezioni sia comunali che frazionali.

Al servizio del collocamento della mano d'opera dei capoluoghi di provincia e delle sezioni zonali può essere assegnato a domanda degli interessati o per motivate ed eccezionali esigenze di servizio anche il personale del ruolo dei collocatori.

Ai collocatori comunali, oltre alle attribuzioni di cui all'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ed all'articolo 12 ultimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628, può essere affidato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale l'espletamento di particolari compiti che, comunque, non comportino l'esercizio diretto della funzione di vigilanza demandata agli ispettori del lavoro.

Art. 2.

(Concorsi per l'immissione in ruolo).

La nomina alla qualifica iniziale nel ruolo dei collocatori si consegue per i posti disponibili mediante concorsi pubblici per esami, ai quali sono ammessi a partecipare i cittadini italiani, muniti di diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado, in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli esami comprendono tre prove scritte, una orale ed una prova pratica di dattilografia.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

- 1) componimento in lingua italiana;
- 2) risoluzione di un problema di aritmetica o di geometria;
- 3) tema su nozioni di legislazione sociale.

La prova orale verte, oltre che sulle materie predette, su:

- a) nozioni di ordinamento amministrativo;
- b) nozioni di statistica.

Art. 3.

(Promozione a collocatore di 1ª classe).

La promozione a collocatore di 1ª classe si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i collocatori di 2ª classe che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 4.

(Promozione a primo collocatore).

La promozione a primo collocatore si consegue mediante:

- 1) concorso per esami, nel limite di un terzo dei posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare i collocatori di 1ª classe ed i collocatori di 2ª classe dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano com-

piuto complessivamente undici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero; ove in base a tale ripartizione non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti ai sensi del successivo n. 2);

2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare i collocatori di 1ª classe ed i collocatori di 2ª classe dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto complessivamente tredici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori.

Per la promozione di cui al presente articolo, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dall'articolo 187 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

(Promozione a collocatore capo).

La promozione alla qualifica di collocatore capo si consegue, per i posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i primi collocatori che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 6.

(Promozione a collocatore superiore).

I posti disponibili nella qualifica di collocatore superiore sono conferiti mediante esame di idoneità, al quale sono ammessi a partecipare i collocatori capi che, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 7.

(Esami per la promozione a collocatore superiore).

L'esame di idoneità di cui al precedente articolo consiste in una prova scritta ed in una prova orale vertenti sui servizi di isti-

tuto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione e sulle specifiche attribuzioni delle sezioni comunali e frazionali degli Uffici del lavoro.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ha ottenuto almeno la votazione di sette decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti riportati nelle due prove. A parità di voto ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.

Art. 8.

(*Rinvio*).

Per quanto non è esplicitamente previsto nella presente legge al personale del ruolo dei collocatori si applicano le disposizioni concernenti gli impiegati civili di ruolo dello Stato.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 9.

(*Inquadramento collocatori comunali*).

I collocatori comunali inquadrati nelle qualifiche a contratto ai sensi delle leggi 16 maggio 1956, n. 562, 11 dicembre 1957, n. 1205, e 12 dicembre 1958, n. 1110, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dei requisiti di cui ai punti 1°, 3° e 4° dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del titolo di studio di cui all'articolo 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562, possono, a domanda, essere inquadrati nel ruolo dei collocatori previsto dall'articolo 1 della presente legge, e precisamente:

a) i collocatori di 1^a classe nella qualifica con coefficiente 229;

b) i collocatori di 2^a classe nella qualifica con coefficiente 202;

c) i collocatori di 3^a classe nella qualifica con coefficiente 180.

L'inquadramento è disposto previo giudizio favorevole della Commissione di cui al successivo articolo 13 sulla base della qualifica rivestita, delle funzioni esercitate, dei precedenti di servizio e secondo le modalità che verranno stabilite dalla Commissione stessa.

Le domande d'inquadramento di cui al presente articolo debbono pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tramite gli Uffici del lavoro e della massima occupazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

(*Decorrenza inquadramento e valutazione servizio precedente*).

L'inquadramento del personale di cui al precedente articolo 9 ed al successivo articolo 11 è disposto, mediante decreto ministeriale, a decorrere, a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il personale inquadrato a norma del precedente articolo 9 il servizio prestato nella qualifica di provenienza è valutato per intero ai fini della progressione di carriera.

Ai fini dell'anzianità richiesta per la promozione a primo collocatore è valutato per intero il servizio prestato a contratto e per metà il servizio prestato in qualità di incaricato temporaneo di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e di coadiutore di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 586.

Agli effetti del trattamento di quiescenza, il personale inquadrato ai sensi del precedente articolo 9 può chiedere il riscatto del periodo di servizio prestato nelle qualifiche a contratto di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 562 e nella posizione di incaricato temporaneo di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955,

n. 520. Si applicano a tal fine le disposizioni che disciplinano i riscatti dei servizi non di ruolo resi allo Stato.

Art. 11.

(Inquadramento dei corrispondenti).

Nella prima applicazione della presente legge la qualifica di collocatore di 2^a classe può essere altresì conferita, nel limite della dotazione organica complessiva di cui alla tabella allegata alla presente legge, mediante concorso per esami riservato ai corrispondenti di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nelle seguenti condizioni:

a) non abbiano superato il 50° anno di età;

b) siano in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562;

c) siano in possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 3) e 4) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il concorso di cui al primo comma del presente articolo comprende una prova scritta ed una prova orale, vertenti sulla organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sui servizi d'istituto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Il conseguimento della qualifica di collocatore di 2^a classe è subordinato al favorevole esito del periodo di prova previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I corrispondenti non inquadrati ai sensi del precedente articolo sono mantenuti nell'incarico ai termini delle norme previste dalla legge 16 maggio 1956, n. 562; altresì con le modalità ed alle condizioni previste dagli articoli 16 e seguenti della legge predetta e successive modificazioni, sono immessi, a domanda, nella qualifica a contratto di collocatore di 3^a classe.

Per l'inquadramento dei corrispondenti nel ruolo dei collocatori si applica la norma di cui all'ultimo comma del precedente articolo 9.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa la facoltà del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di conferire l'incarico di corrispondente previsto dall'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562.

All'onere di spesa relativo ai corrispondenti di cui al quarto comma del presente articolo, si provvederà ai sensi del successivo articolo 16.

Art. 12.

(Assolvimento degli obblighi militari).

Le norme del precedente articolo sono estese a coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino a quando sarà diventato efficace il decreto ministeriale d'inquadramento, siano cessati o cessino dall'incarico di corrispondenti, per l'assolvimento di obblighi militari, purché ne facciano richiesta nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o di quindici giorni dalla data della chiamata alle armi.

Art. 13.

(Commissione di inquadramento).

La Commissione per l'inquadramento nel ruolo dei collocatori, presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, è composta:

da un consigliere di Stato, vice presidente;

dal direttore generale degli affari generali e del personale;

da un magistrato della Corte dei conti di qualifica non inferiore a referendario;

da un funzionario del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — di qualifica non inferiore a direttore di divisione;

dal funzionario preposto alla divisione del personale degli Uffici di collocamento;

da un funzionario della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di qualifica non inferiore a direttore capo;

da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale o dell'Ispettorato del lavoro di qualifica non inferiore rispettivamente a direttore di divisione o ad ispettore capo.

Ai lavori della Commissione intervengono, con voto consultivo, tre collocatori comunali di qualifica non inferiore a collocatore di 1^a classe.

Esercitano le funzioni di segretari della Commissione tre funzionari delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a consigliere di 1^a classe od equiparata.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

I lavori della Commissione dovranno essere ultimati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

(Personale a contratto quinquennale).

Il rapporto d'impiego contrattuale dei collocatori che non sono inquadrati nel ruolo dei collocatori nonchè dei corrispondenti immessi nella qualifica a contratto di collocatore di terza classe ai sensi del precedente articolo 11 resta disciplinato dalla legge 16 maggio 1956, n. 562, ed al relativo onere di spesa si provvederà ai sensi del successivo articolo 16.

Le attribuzioni della Commissione di cui all'articolo 7 della legge 16 maggio 1956, n. 562, sono assunte dai corrispondenti organi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

In corrispondenza delle unità mantenute in servizio a norma del primo comma del presente articolo, e fino alla loro cessazione dal servizio, devono essere mantenuti vacanti altrettanti posti nella dotazione organica delle qualifiche di collocatore di 1^a e 2^a classe del ruolo dei collocatori,

Art. 15.

(Trattamento di previdenza).

La gestione speciale collocatori comunali del Fondo di previdenza per il personale degli Uffici del lavoro prevista dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1956, n. 562, è mantenuta ad esaurimento.

Per il personale inquadrato nel ruolo dei collocatori ai sensi del precedente articolo 9, che ottenga il riscatto ai fini di pensione del servizio reso a contratto, ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 10, il Fondo di previdenza di cui al primo comma deve restituire allo Stato ed agli interessati i contributi rispettivamente versati durante il servizio reso a contratto.

Art. 16.

(Finanziamento).

Alla spesa occorrente per il trattamento economico del personale, dei collocatori, e dei corrispondenti contemplati all'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e per i servizi da essi svolti ai sensi della legge stessa si provvede, oltre che con le somme a carico del bilancio dello Stato, con un concorso da parte degli Istituti ed Enti previdenziali o assistenziali per conto dei quali sono svolti i compiti di cui al secondo comma del sopra citato articolo 1.

La misura di tale concorso è stabilita, per ciascun triennio, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro.

In relazione alla misura del concorso come sopra stabilita, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, per ciascun esercizio finanziario, fissa con proprio decreto la somma che gli Istituti ed Enti previdenziali e assistenziali sono tenuti a versare.

Con lo stesso decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sono stabiliti le modalità, i termini del versamento e la ripartizione del concorso tra Istituti ed Enti

interessati, in relazione agli incarichi svolti per conto degli stessi, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562.

In ogni caso l'onere da porre a carico degli Istituti ed Enti previdenziali ed assistenziali per il concorso di cui sopra non potrà, per ciascun esercizio finanziario, essere fissato in ragione superiore allo 0,35 per cento del gettito complessivo dei contributi, risultante dai dati di bilancio degli Istituti ed Enti stessi relativi all'anno precedente.

Art. 17.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e da tale data restano

abrogate tutte le disposizioni con essa comunque contrastanti.

TABELLA
DEL RUOLO DEI COLLOCATORI

Collocatori superiori . . .	coefficiente	325	N.	800
Collocatori capi .	»	271	»	1.200
Primi collocatori	»	229	»	2.000
Collocatori di 1 ^a classe . . .	»	202	}	» 5.000
Collocatori di 2 ^a classe . . .	»	180		
Totale. . .			N.	<u>9.000</u>